



LA P.I. - STRUMENTO COMPETITIVO A SOSTEGNO DELLE PMI SICILIANE

DIRITTO D'AUTORE

Palermo, 12-14 Febbraio 2014

Ing. Marco Cali
www.brevetti.sicilia.it

Argomenti

- Concetti fondamentali sulle varie forme di tutela della Proprietà Intellettuale;**
- Approfondimento sulle opere letterarie, le composizioni musicali, le opere della scultura, della pittura, i disegni e le opere dell'architettura, le opere dell'arte cinematografica, le opere fotografiche, i programmi per elaboratore, le banche dati, le opere del disegno industriale;**
- Approfondimento sulla normativa nazionale;**
- Cenni sulle normative comunitarie e internazionali;**
- Concetti fondamentali per la registrazione;**
- Le migliori prassi da seguire per la valorizzazione della Proprietà Intellettuale.**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE 1/4

La legge 633 del 22/04/1941 "**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**" nota generalmente come Legge sul Diritto D'Autore, legifera la tutela delle opere definite dell'ingegno che siano di **carattere creativo** indipendentemente dall'ambito di applicazione qualunque ne sia il modo o la **forma di espressione**.

Anche in questo caso gli aspetti tutelabili sono tanti.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE 2/4

L'art. 2 della Legge 633 del 22/04/1941 infatti afferma che sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;**
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;**
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE 3/4

- 4) **le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative** simili, compresa la scenografia;
- 5) **i disegni e le opere dell'architettura;**
- 6) **le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;**
- 7) **le opere fotografiche** e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE 4/3

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

SOGGETTI DEL DIRITTO

Titolo I: Disposizioni sul diritto d'autore

Capo II: Soggetti del diritto

Articolo 6

Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTI CONNESSI 1/2

Titolo II: Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio sul diritto d'autore

- Capo I: Diritti del produttore di fonogrammi**
- Capo II: Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva**
- Capo III: Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori**
- Capo III-bis: Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore**
- Capo III-ter Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio**
- Capo IV: Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTI CONNESSI 2/2

Titolo II: Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio sul diritto d'autore

- Capo V: Diritti relativi alle fotografie**
- Capo VI: Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto**
- Capo VII: Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria**
- Capo VII-bis: Titolarità dei diritti connessi**
- Capo VIII: Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie - Divieto di taluni atti di concorrenza sleale**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CARATTERE CREATIVO

Questo requisito riguarda unicamente la forma espressiva.

Creatività semplice

- **si escludono forme necessitate o imposte dalla funzione utilitaria o distintiva, quelle banali, quelle standardizzate**
- **viene richiesto un grado di complessità espressiva o livello creativo**

Creatività qualificata

- **individualità dell'elemento creativo che deve riflettere la personalità dell'autore**
- **provenienza del processo creativo da una attività superiore rispetto alla normale interazione della vita quotidiana**
- **idoneità dell'opera ad attirare l'attenzione del pubblico o ad indurre i contraffattori a riprodurla**
- **soddisfare un'apprezzabile esigenza di ordine culturale**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CATEGORIE DI OPERE PROTETTE

PIANO OGGETTIVO

- **opere semplici** (art. 2 unico creatore)
- **opere collettive** (art. 3 più creatori con contributi separabili)
- **opere elaborate** (art. 4 con apporti riconducibili al altre opere esistenti)
- **opere composte** (art. 10 più creatori contributi indistinguibili ed inscindibili)

PIANO SOGGETTIVO

- **unico soggetto**
- **più soggetti**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

Il numero che così recitava: "4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;" è stato modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 successivamente abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Il numero che così recitava: "10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico." è stato inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1,
... Sono altresì protetti ... (omissis) ... le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore

intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Ad esempio per la dottrina e la giurisprudenza questa forma di tutela si applica alle pagine web.

Infatti i siti raccolgono e presentano al pubblico una pluralità di informazioni (testi, immagini, suoni) che sono poi disposti in forma metodica o sistematica (in una pagina o in pagine diverse) ed accessibili individualmente.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTO D'AUTORE 1/4

Come introdotto nel paragrafo sulla legge 633/41 sul Diritto d'autore le forme espressive tutelabili sono veramente tante e riguardano in sintesi tutto ciò che è espressione dell'opera dell'ingegno.

Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, le opere e le composizioni musicali, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali, le opere coreografiche e pantomimiche, le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, la scenografia, i disegni e le opere dell'architettura, le opere dell'arte cinematografica, le opere fotografiche, i programmi per elaboratore, le banche di dati, le opere del disegno industriale se rappresentano **carattere creativo e valore artistico ottengono il riconoscimento di opera tutelata mediante diritto d'autore.**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTO D'AUTORE 2/4

E' noto a tutti che questa forma di tutela va ben oltre la vita dell'autore e gli stessi eredi possono beneficiare dei vantaggi economici che scaturiscono dallo sfruttamento delle opere.

In questo diritto rientrano spesso prodotti industriali del design che quindi beneficiano di una duplice tutela, visto che esiste come già detto quella del disegno e modello industriale.

Emerge infine dalla presenza della tutela per i programmi per elaboratore e delle banche dati che anche questa legge è in continuo aggiornamento per soddisfare le varie esigenze che il mondo odierno richiede.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori 1/4

La funzione istituzionale della SIAE consiste nell'attività di intermediazione per la gestione dei diritti d'autore. La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d'autore e ripartisce i proventi che ne derivano. Svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici e, all'estero, attraverso le Società d'autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.

Tratto da: http://www.siae.it/Faq_siae.asp?

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori 2/4

Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L'adesione alla SIAE è libera e volontaria. L'autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l'intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile.

In Italia, l'attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L'autore può comunque scegliere di aderire ad altre Società di autori di Paesi stranieri.

Tratto da: http://www.siae.it/Faq_siae.asp?

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori 3/4

Dal momento in cui l'autore aderisce alla SIAE, si avvale della sua intermediazione per le utilizzazioni affidate alla sua tutela. Se interpellato direttamente, dovrà indirizzare alla SIAE gli utilizzatori per il rilascio delle autorizzazioni. L'autore non può concedere direttamente le autorizzazioni, non può rinunciare ai diritti e non può accordare riduzioni. Tutto ciò nell'interesse diretto dell'autore che, attraverso la gestione collettiva dei diritti, è garantito nei confronti degli utilizzatori, ai quali è assicurata la trasparenza di trattamento e la univocità di condizioni.

Tratto da: http://www.siae.it/Faq_siae.asp?

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori 4/4



Simbolo del diritto d'autore

Non è obbligatorio indicare il simbolo per far valere il diritto. E' bene precisare che la apposizione sull'opera, insieme al nome dell'autore e/o di chi ha il diritto di sfruttamento dell'opera e dall'anno di creazione, può essere comunque utile per indicare l'intenzione dell'autore di rivendicare la paternità dell'opera e come deterrente contro eventuali violazioni di diritti.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

AGCOM Autorità per le Garanzie nelle COMunicazioni

Ha adottato con voto unanime il regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.

L'intervento dell'Agcom si fonda inoltre sulla convinzione che la lotta alla pirateria non possa limitarsi all'opera di contrasto, ma debba essere accompagnata da una serie di azioni positive volte a creare una cultura della legalità nella fruizione dei contenuti. In questo senso potrà operare l'apposito Comitato tecnico, formato da rappresentanti di tutti gli *stakeholder* e delle istituzioni interessate, che avrà il compito di favorire forme di autoregolamentazione finalizzate all'educazione degli utenti e alla promozione dell'offerta legale.

Il regolamento entrerà in vigore il 31 marzo 2014.

Il testo è disponibile sul sito dell'Autorità, www.agcom.it.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTO D'AUTORE 3/4

Tratto da: <http://creativecommons.org/licenses/>

A proposito delle Licenze

Cosa fanno le nostre licenze

Le licenze di **Creative Commons** sul diritto d'autore e gli strumenti creano un equilibrio all'interno del tradizionale ambiente dei "Tutti i diritti riservati" che le leggi sul copyright creano. I nostri strumenti danno a chiunque dai creatori individuali alle grandi compagnie ed istituzioni un semplice, standardizzato modo di garantirne il rispetto dei permessi sul diritto d'autore ai loro lavori creativi. La combinazione dei nostri strumenti ed i nostri utenti è un vasto ed in crescita bene comune digitale, un pozzo di contenuti che possono essere copiati, distribuiti, modificati, miscelati, ed usati come base di partenza, tutto entro i limiti della legge sul copyright.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CREATIVE COMMONS 1/8



Attribuzione
CC BY

Questa licenza permette a terzi di distribuire, modificare, ottimizzare ed utilizzare la tua opera come base, anche commercialmente, fino a che ti diano il credito per la creazione originale. Questa è la più accomodante delle licenze offerte. È raccomandata per la diffusione e l'uso massimo di materiali coperti da licenza.

Tratto da: <http://creativecommons.org/licenses/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CREATIVE COMMONS 2/8



Attribuzione - Condividi allo stesso modo

CC BY-SA


Questa licenza permette a terzi di modificare, ottimizzare ed utilizzare la tua opera come base, anche commercialmente, fino a che ti diano il credito per la creazione originale e autorizza le loro nuove creazioni con i medesimi termini. Questa licenza è spesso comparata con le licenze usate dai software opensource e gratuite "copyleft". Tutte le opere basate sulla tua porteranno la stessa licenza, quindi tutte le derivate permetteranno anche un uso commerciale.

Tratto da: <http://creativecommons.org/licenses/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CREATIVE COMMONS 3/8



Attribuzione - Non opere derivate

CC BY-ND

Questa licenza permette la redistribuzione, commerciale e non, fintanto che viene trasmessa intera ed invariata, dandoti credito.

Tratto da: <http://creativecommons.org/licenses/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CREATIVE COMMONS 4/8



Attribuzione - Non commerciale

CC BY-NC

Questa licenza permette a terzi di modificare, ottimizzare ed utilizzare la tua opera come base per altre non commerciali, e benché le loro nuove opere dovranno accreditarti ed essere non commerciali, non devono licenziare le loro opere derivative con i medesimi termini.

Tratto da: <http://creativecommons.org/licenses/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CREATIVE COMMONS 5/8



Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo

CC BY-NC-SA

Questa licenza permette a terzi di modificare, redistribuire, ottimizzare ed utilizzare la tua opera come base non commerciale, fino a che ti diano il credito e licenzino le loro nuove creazioni mediante i medesimi termini.

Tratto da: <http://creativecommons.org/licenses/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CREATIVE COMMONS 6/8



Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate

CC BY-NC-ND

Questa licenza è la più restrittiva delle nostre sei licenze principali, permettendo a terzi soltanto di scaricare le tue opere e condividerle ad altri fino a che ti diano il giusto credito, ma non possono cambiarle in nessun modo od utilizzarle commercialmente.

Tratto da: <http://creativecommons.org/licenses/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTO D'AUTORE 4/4

Tratto da: <http://creativecommons.org/publicdomain/>

I nostri strumenti per il Pubblico Dominio

I nostri strumenti relativi al pubblico dominio, invece, facilitano la scoperta di opere già nel pubblico dominio e permettono agli autori ed ai detentori di diritti che vogliono dedicare le loro opere al pubblico dominio di farlo.

CC0

Usa questo strumento universale se sei il detentore dei diritti d'autore o dei diritti sul/sui database, e desideri rinunciare a tutti i tuoi interessi sulla tua opera.

Marchio di pubblico dominio

Usa questo strumento se hai identificato un'opera libera da restrizioni di copyright. Creative Commons non consiglia questo strumento per opere che sono coperte da diritto d'autore in una o più giurisdizioni.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CREATIVE COMMONS 7/8



CC0 – “No Rights Reserved”

Stai utilizzando uno strumento per rilasciare la tua opera senza restrizioni di diritto d'autore in tutto il mondo. Puoi utilizzare questo strumento anche se la tua opera è priva di restrizioni di diritto d'autore in alcune giurisdizioni, se vuoi assicurare che è priva di restrizioni ovunque. Creative Commons non raccomanda questo strumento per opere che sono già in pubblico dominio in tutto il mondo, usa invece il Marchio di Pubblico Dominio per tali opere.

Tratto da: <http://creativecommons.org/publicdomain/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CREATIVE COMMONS 8/8



The Public Domain Mark — “No Known Copyright”

Stai utilizzando uno strumento per opere che risultano essere prive di restrizioni di diritto d'autore. Creative Commons non raccomanda questo strumento per opere che sono vincolate dalla legge sul diritto d'autore in una o più giurisdizioni. Se vuoi svincolare la tua opera dalle restrizioni di diritto d'autore, utilizza invece la donazione al pubblico dominio CC0

Tratto da: <http://creativecommons.org/publicdomain/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTI PATRIMONIALI

I principali diritti patrimoniali dell'opera sono:

art. 12	pubblicare e utilizzare economicamente
art. 13	riprodurre
art. 14	trascrivere
art. 15	eseguire, rappresentare o recitare
art. 17	distribuire
art. 18	tradurre
art. 18bis	noleggiare

Tutti questi diritti permettono all'autore di autorizzare o meno l'utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTI MORALI

I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell'autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono soggetti a termini legali di tutela.

I principali diritti morali dell'autore sono:

Personale: il diritto alla paternità dell'opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell'opera) vedi art. 20;

Personale: il diritto all'integrità dell'opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell'opera che possa danneggiare la reputazione dell'autore) vedi art. 20;

Eredi: dopo morte autore (valgono i diritti dell'art. 20) vedi art. 23.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTI DURATA

Sezione III

Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

Art. 25.

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Art. 29.

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

APPROFONDIMENTI DELLA L.633/41

CAPO IV: norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere

Sezione I: Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche

Sezione II: Opere collettive, riviste e giornali

Sezione III: Opere cinematografiche

Sezione IV: Opere radiodiffuse

Sezione V: Opere registrate su supporti

Sezione VI: Programmi per elaboratore

Sezione VII: Banche di dati

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 1/9

Ai fini della distinzione tra opera fotografica (protetta come oggetto di diritto di autore) e semplice fotografia (oggetto di diritto connesso) occorre condurre l'indagine circa la sussistenza o meno del carattere creativo.

Nel campo delle fotografie che riproducono opere dell'arte figurativa e, segnatamente, opere architettoniche (in cui uno sforzo creativo venne già a suo tempo compiuto dall'autore dell'opera fotografata) difficilmente la fotografia consegue carattere creativo, in quanto la necessaria fedeltà nella rappresentazione oggettiva del soggetto riprodotto, caratteristica naturale di tale tipo di fotografia, ne costituisce anche l'altrettanto necessario limite.

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 2/9

La tutela dell'opera di carattere creativo nel campo della fotografia è operante tutte le volte che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal guisa realizzata; dal punto di vista tecnico l'autore curerà particolari luci, scorci, inquadrature e simili, nel tentativo di aggiungere una dose di immaginazione alla riproduzione meccanica del soggetto.

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 3/9

Non sussiste concorrenza sleale per riproduzione di fotografie di un catalogo altrui, quando risulti che tutti i "depliants" pubblicitari delle macchine delle aziende operanti nel settore, presentano caratteristiche analoghe e quando le fotografie asseritamente riprodotte illustrino macchinari simili (ma non identici) a quelli del concorrente.

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 4/9

Costituisce concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. l'utilizzare nei propri cataloghi fotografie appartenenti a un proprio concorrente, ancorché nel passato siano esistiti rapporti commerciali e, nella specie, le fotografie in questione apparissero nei cataloghi del soggetto passivo dell'illecito che il soggetto attivo usava, aggiungendovi un proprio volantino, per distribuire i prodotti (non si è invece ravvisata l'illiceità della condotta alla stregua dei n. 1 e 2 dell'art. 2598 c.c. perché il convenuto apponeva il suo marchio sui propri cataloghi, contenenti le fotografie, in modo evidente).

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 5/9

Il diritto all'utilizzazione economica dell'immagine fotografica di una modella, in caso di ritratto su sua commissione, spetta in primo luogo al soggetto raffigurato nella fotografia, che può consentire contrattualmente ad altri di utilizzare il proprio ritratto entro limiti determinati, ed è l'unico legittimato a dolersi dell'eventuale altrui violazione delle clausole contrattuali relative a tali limiti: mentre il fotografo per parte sua conserva unicamente la proprietà sul materiale fotografico originario ed ha diritto al corrispettivo ed all'eventuale indicazione del suo nome sulla fotografia, ma non può disporre dell'immagine del soggetto ritrattato.

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 6/9

La notorietà del soggetto raffigurato consente la pubblicazione dell'immagine senza necessità del preventivo consenso solo in presenza di esigenze prioritarie di informazione pubblica, che mancano palesemente nel caso di periodici che perseguono fini di lucro mercè la pubblicazione di fotografie di nudo, intese solo a soddisfare la pubblica curiosità per le parti intime delle persone ritratte.

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 7/9

L'efficacia del consenso alla divulgazione del ritratto, poiché si verte in tema di diritti della personalità, deve essere contenuta nei rigorosi limiti soggettivi ed oggettivi in cui il consenso stesso venne dato (nella specie, si è escluso che il consenso dato da un'attrice agli inizi della carriera – nome attrice omissis - alla diffusione di sue fotografie in cui era ritratta nuda potesse ritenersi esteso alla divulgazione delle medesime a distanza di alcuni anni).

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 8/9

È illecita l'utilizzazione delle immagini di persona nota senza il suo consenso, in quanto la pubblicazione di fotografie - nella specie, di nudo - e di commenti su una rivista scandalistica, e la non attinenza di ciò al settore di attività del soggetto, reca pregiudizio all'onore e alla reputazione del ritrattato, nonché alla sua vita di relazione.

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 9/9

Il comune di Siena è privo di legittimazione attiva a far valere i diritti sull'immagine e sui simboli del palio di Siena in quanto delegato solo alla soprintendenza e alla direzione dei palii e dunque a mere funzioni organizzative e di polizia. La violazione del diritto all'immagine presuppone un comportamento attivo (riproduzione non autorizzata dell'immagine altrui) e non già un comportamento "omissivo" (omissione della riproduzione della immagine di una certa persona) mancando in tale ultimo caso l'indefettibile presupposto della riconoscibilità della persona (nella specie in una fotografia del palio di Siena era stata sostituita tramite fotomontaggio la persona di un alfiere del palio con quella di un modello professionista indossante un capo di abbigliamento oggetto di pubblicità). Il palio di Siena è pubblico evento risalente al XIII secolo, dunque appartenente al patrimonio storico, culturale e folcloristico della nazione, senza che chicchessia possa vantare diritti esclusivi di sorta su di esso. Nella rappresentazione del palio e nei caratteristici segni utilizzati dai partecipanti allo svolgimento di esso non è ravvisabile un apporto suscettibile da assurgere ad opera dell'ingegno proteggibile secondo la disposizione della legge sul diritto d'autore.

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CENNI SULLE NORMATIVE COMUNITARIE

1. Direttive Europee (aderenti 28 paesi)

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Direttive Comunitarie

28 paesi aderenti

Belgio, Francia, Germania,

Italia, Lussemburgo,

Paesi Bassi **1952**

Danimarca, Irlanda,

Regno Unito **1973**

Grecia **1981**

Portogallo, Spagna **1986**

Austria, Finlandia,

Svezia **1995**

Cipro, Estonia, Lettonia,


Lituania, Malta, Polonia,

Repubblica Ceca, Slovacchia,

Slovenia, Ungheria **2004**

Bulgaria, Romania **2007**

Croazia **2013**



Ing. Marco Cali

www.brevetti.sicilia.it

LE DIRETTIVE COMUNITARIE

- Direttiva 91/250 del 14 maggio 1991 (estensione della tutela autorale al software);
- Direttiva 92/100 del 19 novembre 1992 (riconosce il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie delle opere protette);
- Direttiva 93/82 del 27 novembre 1993 (verte in tema di diritti d'autore applicabili alla radiodiffusione via satellite e via cavo);
- **Direttiva 93/98/CEE del 24 novembre 1993 (armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi);**
- Direttiva 96/9 del 27 marzo 1996 (verte sulle banche dati);
- **Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 (sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione)**
- **Direttiva 2012/28/UE (su taluni utilizzi consentiti di opere orfane)**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

L'ULTIMISSIMA DIRETTIVA COMUNITARIA

Votata al momento solo dal Parlamento

Brussels, 4 February 2014

Commissioner Michel Barnier welcomes the European Parliament vote on the Directive on collective rights management

"Il voto di oggi rappresenta una pietra miliare per la realizzazione del mercato unico digitale", ha dichiarato il Commissario UE al Mercato Interno **Michel Barnier**. "La Direttiva faciliterà l'ingresso sul mercato europeo dei piccoli fornitori innovativi, contribuirà a una maggiore distribuzione e aumenterà l'offerta di musica online per gli utenti. La Direttiva", ha continuato Barnier, "permetterà di ammodernare il funzionamento delle società collettive che gestiscono i diritti d'autore (le cosiddette società di collecting) che gestiscono il copyright e i diritti associati per conto dei detentori, come autori e artisti, in tutta Europa".

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CENNI SULLE NORMATIVE INTERNAZIONALI

- 1. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata adottata dalla Assemblea generale della Nazioni Unite**
- 2. La convenzione di Berna (Convenzione per la creazione di una Unione internazionale per le opere letterarie e artistiche)**
- 3. La Convenzione Universale per il diritto d'autore (Convenzione di Ginevra)**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE INTERNAZIONALI 1/7

Negli Stati Uniti, di fronte alla United States District Court for the District of Nebraska è in corso una vertenza inconsueta avente ad oggetto il contrasto tra una prolificissima scrittrice e il suo editore. L'autrice afferma di pubblicare un nuovo libro ogni due settimane e di venderne circa 5.500 copie in formato elettronico in sei mesi e 150 copie cartacee annue. La controversia è sorta quando l'autrice ha iniziato a vendere i suoi libri direttamente attraverso Amazon con uno smercio di 1500 copie elettroniche e 650 copie cartacee giornaliere con un ricavo di rispettivamente 115 e 148 dollari al giorno. Successivamente, l'Editore ha intimato ad Amazon la sospensione di siffatte vendite per violazione dei 28 contratti sottoscritti tra l'autrice e l'editore e del Digital Millenium Copyright Act. Di fronte a questo provvedimento l'autrice ha denunciato il suo editore, affermando che la sua iniziativa violava la buona fede contrattuale in quanto la medesima afferma di avere mantenuto il diritto di pubblicare e distribuire i propri lavori in via indipendente dall'Editore. Al momento, la Corte ha rigettato l'impugnazione presentata dall'autrice, riservandosi di pronunciarsi in seguito sulla valutazione del merito della causa e sulla richiesta di danni proposta da parte ricorrente.

Tratto da: <http://elenafalletti.wordpress.com/2013/10/22/ultimi-orientamenti-internazionali-in-materia-di-diritto-dautore/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE INTERNAZIONALI 2/7

Sempre in materia di diritto d'autore, nello specifico per quel che concerne la distribuzione e la diffusione di opere protette da copyright, la Corte distrettuale del Southern District di New York ha parzialmente risolto a favore di Pandora Media, società che gestisce una radio via Internet, una controversia relativa alla riproduzione di tutti i brani della biblioteca di ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) da parte della radio online. Quest'ultima ha sostenuto vittoriosamente in giudizio di aver ottenuto dall'ASCAP una licenza che le consente di riprodurre l'intera collezione di brani, nonostante i tentativi di alcuni discografici membri dell'associazione (tra i quali si ricordano EMI Music Publishing , Sony / ATV Music Publishing e Universal Music Publishing Group) di rinegoziare separatamente i termini della suddetta licenza.

Tratto da: <http://elenafalsetti.wordpress.com/2013/10/22/ultimi-orientamenti-internazionali-in-materia-di-diritto-dautore/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE INTERNAZIONALI 3/7

In Canada, la Supreme Court of Justice dell'Ontario, ha rigettato l'istanza di intervento in causa da parte di un asserito detentore di diritti patrimoniali d'autore poiché detta istanza non appare essere giustificata dalla presenza di un interesse ad agire da un lato; mentre dall'altro lato essa è stata presentata in ritardo rispetto all'esercizio dell'azione.

Tratto da: <http://elenafalletti.wordpress.com/2013/10/22/ultimi-orientamenti-internazionali-in-materia-di-diritto-dautore/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE INTERNAZIONALI 4/7

In Inghilterra, la England and Wales Patents County Court ha affrontato una controversia tra una università americana di orientamento religioso (la Regent University, Virginia, USA) verso una università inglese di recente fondazione (la Regent's University London) per l'utilizzo del vocabolo "Regent". Secondo parte attrice vi sarebbero "special grounds" ai sensi del Article 104 del CTM Regulation (207/2009/EC) per impedire l'utilizzo del vocabolo all'analogia istituzione inglese. Seppure le due istituzioni non siano confondibili per distanza (una si trova negli Stati Uniti e l'altra a Londra) né per policy di insegnamento (dato che una è di matrice religiosa, l'altra sia di privata e laica), a parere dei ricorrenti sussisterebbe una innegabile confondibilità della seconda università a danno della prima sul mercato dei corsi online. Tuttavia, il giudice inglese ha rigettato l'istanza e le argomentazioni di parte attrice poiché se da un lato parte attrice non ha provato l'inquantificabile danno (ovvero rischio) di danno che subirebbe, dall'altro sarebbe eccessivamente oneroso per la convenuta cambiare il nome proprio e dei dipartimenti ad essa afferenti.

Tratto da: <http://elenafalsetti.wordpress.com/2013/10/22/ultimi-orientamenti-internazionali-in-materia-di-diritto-dautore/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE INTERNAZIONALI 6/7

In Nuova Zelanda, di fronte al Copyright Tribunal of New Zealand si è svolta una nuova controversia in materia di file sharing, di identificazione del fruitore di file musicali attraverso l'ordine all'Internet service provider dello svelamento del titolare della connessione. La causa si è conclusa con l'ordine di pagamento all'utente disvelato di circa 26,29 dollari quale compensazione per il materiale musicale illecitamente downloadato e di più di 400 dollari per spese legali tanto di parte attrice quanto dei costi di giustizia.

Tratto da: <http://elenafalsetti.wordpress.com/2013/10/22/ultimi-orientamenti-internazionali-in-materia-di-diritto-dautore/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE INTERNAZIONALI 7/7

In Francia, il Tribunal de grande instance di Parigi ha condannato la società titolare di un sito web al pagamento di 3000 euro per il risarcimento del danno patrimoniale e di 500 euro a titolo di risarcimento del danno morale per aver riprodotto a scopo commerciale e senza autorizzazione un quadro raffigurante una veduta paesaggistica. L'aspetto interessante della decisione riguarda il fatto che il quadro è stato regolarmente acquistato nel 2006 dalla parte convenuta, pertanto la vendita quadro del bene materiale non comprende la licenza del suo sfruttamento commerciale dell'immagine online.

Tratto da: <http://elenafalletti.wordpress.com/2013/10/22/ultimi-orientamenti-internazionali-in-materia-di-diritto-dautore/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Grazie per l'attenzione

Ing. Marco Calì
www.brevetti.sicilia.it